

Legge regionale 10 gennaio 1977 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

Art. 21

Per le finalità previste dall' articolo 10 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 3.025 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6357 con la denominazione: << Contributi alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria, ad integrazione di finanziamenti concessi dalla Comunità Economica Europea ai sensi del regolamento CEE n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi del DL 29 luglio 1976, n. 516, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591 >> e con lo stanziamento di lire 3.025 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.